

17/26 p.u.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 17/26 p.u. promosso da:

SOCIETA' RENE' di MARGONI RENATO e C. s.a.s. (C.F.: 01804850202) e da

MARGONI RENATO (C.F.: MRGRNT50D22C312S) con il patrocinio dell'avv.

Giulia Picotti, elettivamente domiciliati Via IV Novembre, 3 – Brescia presso lo studio

del predetto difensore (indirizzo telematico: giulia.picotti@brescia.pecavvocati.it)

come da mandato redatto su foglio separato e allegato al ricorso;

RICORRENTE

Oggetto: omologa concordato minore

oooooooo

- letto il ricorso n. 17/26 p.u. con cui la società Renè di Margoni Renato e C. s.a.s. (con sede in Solferino, via G. Garibaldi, 35/1; C.F.: 01804850202) e Margoni Renato hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di concordato minore in continuità ai sensi dell'art. 74 co. 1 e 79 co. 4 CCI, con previsione di messa a disposizione anche di finanza esterna ed estensione degli effetti al socio accomandatario;



- visto il proprio decreto in data 11-3-2026 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la società ricorrente ha sede in Comune facente parte del circondario di questo Tribunale;
- esaminata la relazione redatta dal nominato gestore della crisi avv. Manuela Milani e datata 7-1-2026 nonché la successiva nota del 30-3-2026;
- rilevato che la società istante ha documentato che la propria situazione di sovraindebitamento è dipesa dalle avverse condizioni di mercato in cui è venuta a operare per ragioni sia esogene che endogene come ampiamente illustrato alle pagine 2 e segg. del ricorso e nella relazione del gestore della crisi;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI trattandosi di imprenditore trattandosi di imprenditore commerciale (svolgente attività di ristorazione) titolare di impresa minore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) CCI come emerge dalla documentazione allegata;
- osservato altresì che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI e che è stata allegata la documentazione prescritta per legge;
- rilevato che la società ricorrente versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 3 e segg. del ricorso e alle pagine 5 e segg. della relazione del gestore della crisi;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento come sopra indicate e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi, la ragionevole fattibilità del concordato minore ed evidenziato infine la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria e ciò in ragione dell'apporto di finanza esterna;



- considerato che è stato previsto anche l'apporto di finanza esterna che incrementa l'attivo disponibile ciò che non si verificherebbe nel caso di liquidazione controllata;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato anche tenendo conto di quanto necessario al proprio sostentamento;
- rilevato che il concordato proposto prevede di soddisfare i creditori, entro trenta giorni dalla omologazione, e, specificamente, il pagamento integrale delle spese prededotte e quello parziale dei creditori come da prospetto riportato a pag. 11 del ricorso;
- rilevato che i creditori ammessi al voto non sono stati suddivisi in classi;
- osservato che [REDACTED] si è impegnato a mettere a disposizione della procedura l'importo di € 5.000,00 a titolo di finanza esterna e che ulteriori € 10.000,00 verranno restituite dalla [REDACTED] a fronte di un passivo stimato in € 42.278,31 per la società e di € 46.359,95 per Margoni Renato;
- rilevato che la proposta di concordato, come attestato dal gestore della crisi con relazione del 7-1-2026, ha ottenuto il voto favorevole dei creditori e, in particolare, quello del 63,53% quanto alla società e quello del 99,23% quanto a Margonari Renato;
- osservato che solo Agenzia delle Entrate ha espresso voto contrario all'omologazione deducendo a) l'esiguità dell'importo a essa riconosciuto; b) che la società debitrice avrebbe sistematicamente omesso il versamento dell'IVA e c) che la marginalità dei ricavi renderebbe non fattibile il piano concordatario sicché, ex art. 80 co. 3 CCI, occorre verificare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;
- considerato, quanto al profilo sub a) che il soddisfacimento del credito erariale (anche tenendo conto del maggiore importo preteso) risulta pari al 8,37% e che lo stesso, per un verso, non può considerarsi irrisorio e, per un altro, è ampiamente superiore a quello che deriverebbe nel caso di sottoposizione della società istante alla liquidazione controllata come emerge dalla relazione del gestore, dato questo peraltro espressamente riconosciuto anche da Agenzia delle Entrate;



- ritenuto, quanto al profilo sub b) che il gestore della crisi ha evidenziato come il mancato versamento dell'Iva sia derivato dalle protratte difficoltà finanziarie incontrate dalla società a partire dal 2020 (e cioè dall'insorgere della pandemia da Covid 19 che ha pesantemente inciso sulle condizioni economiche dell'impresa) sicché può condividersi l'assunto secondo cui non risultano commessi atti in frode tanto più che le dichiarazioni fiscali sono sempre state presentate;
- osservato, quanto al profilo sub c), che alla stregua delle analisi effettuate dal gestore della crisi, non può ritenersi che il piano concordatario sia manifestamente implausibile, criterio questo stabilito in via generale dall'art. 7 co. 2 CCI e valevole anche per la fattispecie in esame, rilevandosi che negli ultimi anni la società ha comunque assicurato una redditività sia pure contenuta;
- osservato che il concordato della società ha efficacia nei confronti del socio accomandatario ai sensi degli artt. 74 co. 4 e 117 co. 2 CCI e cioè nei confronti di Margoni Renato come espressamente richiesto;
- ritenuto che nessuna statuizione debba essere adottata in ordine alle spese non essendosi Agenzia delle Entrate costituita tramite difensore;

P.Q.M.

- visto l'art. 80 CCI così provvede:
- omologa il concordato minore presentato il 4-2-2026 ai sensi dell'art. 74 co. I CCI, dalla società Renè di Margoni Renato e C. s.a.s. (con sede in Solferino, via G. Garibaldi, 35/1; C.F.: 01804850202) e da Margoni Renato alle condizioni di cui al ricorso e precisando che lo stesso ha efficacia anche nei confronti del socio accomandatario Margoni Renato (nato a Castiglione delle Stiviere il 22-4-1950 e residente in Solferino, via G. Garibaldi n. 35/1; C.F.: MRGRNT50D22C312S);
- nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- dispone che della domanda del debitore e della presente sentenza sia data pubblicità mediante inserimento di succinto estratto alla pubblicazione del medesimo in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi avv. Manuela



Milani (con studio in Roverbella; C.F.: MLNMNL82E64E897E) che dovrà inoltre dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori;

- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato e riferisca per iscritto al Giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al Giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 80 CCI;
- ordina al gestore della crisi di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove la società debitrice e/o i soci siano proprietari di beni immobili o mobili registrati;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i soci, presenti al Giudice una relazione finale;
- rammenta che la società debitrice è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alla società ricorrente, al gestore della crisi, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese nonché per gli adempimenti di competenza.

Mantova, 8 aprile 2026.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi



Sent. n. 34/2026 pubbl. il 08/04/2026
Rep. n. 37/2026 del 11/04/2026
Sent. n. 34/2026 pubbl. il 11/04/2026

